

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398

(GU n. 57 del 9 marzo 2004 - Supplemento Ordinario n. 37)

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"

Modifiche apportate dall'art. 1 comma 387 della Legge di stabilità 2015
(G.U. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 99)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2015

Capo III
FONDO DI AMMORTAMENTO
Sezione I
NORME SOSTANZIALI
Art. 44 (L)

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)³²
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
 - a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
 - b) dal Ragioniere generale dello Stato;
 - c) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - d) dal Direttore dell'Agenzia del Demanio. (L)
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L)

Art. 45 (L)

Conferimenti al Fondo

1. Sono conferiti al Fondo:
 - a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;

³² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 387, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
 - d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
 - e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
 - f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
 - g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (Lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L)
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L)

Art. 46 (L)

Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo³³

1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
- a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
 - b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L)
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. (L)³⁴
- 2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)³⁵
3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

(L)³⁶

4. [...] (L)³⁷

³³ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 387, lett. e), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 387, lett. e), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 387, lett. e), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁶ Comma sostituito dall'art. 47, comma 4, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 387, lett. e), n. 4), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷ Comma abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. e), n. 5), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 47 (L)

Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati né negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L)
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L)

Sezione II

NORME PROCEDURALI

Art. 48 (R)³⁸

Utilizzi del Fondo

1. L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore Generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalità:
 - a) acquisto di titoli di Stato in circolazione ;
 - b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
 - c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da Società delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R)
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite incarico, conferito dal Direttore Generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
 - b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R)
3. Con le disponibilità del Fondo è sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R)
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R)
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore Generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia

³⁸ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 1, comma 387, L. 23 dicembre 2014, n. 190

l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo. (R)³⁹

6. [...] (R)⁴⁰

Art. 49 (R)⁴¹

Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R)

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R)

Art. 50 (R)⁴²

Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari

1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a) deve specificare:

a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato;

b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R)

2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R)

Art. 51 (R)⁴³

Modalità d'asta

1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, è gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R)

2. Il Tesoro comunica la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R)

3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti. (R)

³⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 387, lett. f), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴⁰ Comma abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. f), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 1, comma 388, L. 23 dicembre 2014, n. 190

⁴² Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 1, comma 388, L. 23 dicembre 2014, n. 190

⁴³ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 1, comma 388, L. 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 52 (R)⁴⁴

Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R)

2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalità indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:

- a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
- b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R)

⁴⁴ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 1, comma 388, L. 23 dicembre 2014, n. 190